

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione. COM(2021) 206 final e Allegati (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
ALLEGATO (<i>Proposta di documento finale delle relatrici</i>)	20

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 30 marzo 2022. — Presidenza della presidente della IX Commissione, Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 14.30.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione. COM(2021) 206 final e Allegati.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 marzo 2022.

Raffaella PAITA, *presidente*, fa presente che la seduta odierna è dedicata alla prosecuzione del dibattito, avviato nella seduta dello scorso 17 novembre.

Ricorda che lo scorso 16 marzo le Commissioni hanno concluso un ciclo di audizioni informali sul provvedimento in esame.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice per la IX Commissione*, illustra una

proposta di documento finale con osservazioni (*vedi allegato*), sottolineando come essa sia stata redatta prestando particolare attenzione alle indicazioni giunte da parte dei diversi auditi, sia del mondo produttivo che di quello accademico. L'obiettivo che essa si pone è quello di ritagliare per l'Italia un ruolo da protagonista in questa vicenda, che è unica giacché quello in oggetto è forse il solo tentativo esistente al mondo di normazione dell'intelligenza artificiale.

Afferma infine di ritenere molto importante la decisione se attribuire la regolazione di tale settore a un'Autorità di nuova istituzione, come accaduto ad esempio in Spagna, oppure, come suggerito dal Ministro Colao, frazionando tale responsabilità tra più Autorità già esistenti. Personalmente dichiara di propendere per la prima ipotesi, ma il tema è talmente complesso che occorre svisceralo con un dibattito approfondito: per questo motivo richiede un rinvio della votazione.

Anna Laura ORRICO (M5S), *relatrice per la X Commissione*, associandosi alle considerazioni svolte dalla relatrice per la IX Commissione, invita tutti i gruppi politici a far pervenire osservazioni in materia per la loro eventuale inclusione nel documento proposto che, ritiene, potrebbe es-

sere oggetto di votazione da parte delle Commissioni già nel corso della prossima settimana. Evidenzia che nel predetto documento sono stati accolti molti suggerimenti emersi nel corso del ciclo di audizioni e viene indicata una serie di strumenti volti ad evitare, nella legislazione europea, frammentazioni operative nel momento in cui verrà applicato concretamente il regolamento, ciò al fine di scongiurare possibili disomogeneità nell'applicazione della normativa tra i diversi Stati membri con il rischio che vi siano Paesi che applichino una disciplina più restrittiva di altri.

Luigi GALLO (M5S) ringrazia le relatrici per il lavoro svolto e ritiene che il documento proposto sia idoneo a collocare il nostro Paese in una posizione centrale nonché di avanguardia tra i Paesi europei. Sulla problematica relativa all'opportunità di istituire un'Autorità specializzata in ma-

teria esprime l'opinione che sarebbe preferibile procedervi. In tal senso auspica che tale Autorità sia dedicata alla tutela dei diritti digitali, definizione che ritiene favorirebbe un'accelerazione del percorso per la predisposizione di strumenti idonei ad affrontare in modo dinamico una tematica così nuova e delicata.

Valuta, altresì, favorevolmente che nel documento proposto si insista anche sull'aspetto dell'autoregolamentazione da parte delle imprese, sottolineando tuttavia che ciò deve essere bilanciato dalle attività di un'Autorità che tuteli, in questa prospettiva di nuovi diritti, non solo i cittadini ma anche le imprese stesse.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione. COM(2021) 206 final e allegati.

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE DELLE RELATRICI

Le Commissioni IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione;

premesso che:

la proposta di regolamento rappresenta il primo tentativo di regolare l'intelligenza artificiale (IA) in un contesto globale caratterizzato dalla sostanziale assenza di discipline normative di carattere generale;

la proposta è stata preannunciata in una serie di documenti programmatici della Commissione europea, tra i quali il Libro Bianco sull'Intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia (COM(2020)65), su cui la IX Commissione trasporti ha adottato un documento conclusivo in data 19 maggio 2021;

l'atto della Commissione rappresenta uno dei *dossier* legislativi che fondano la visione strategica dell'UE sulla trasformazione digitale e le nuove tecnologie, nell'ambito della quale sono state adottate, tra l'altro, le proposte di legge sui servizi digitali, sui mercati digitali e sulla *governance* dei dati;

è apprezzabile l'approccio antropocentrico alla base della nuova disciplina, in funzione del quale le tecnologie devono essere al servizio delle persone e in linea

con i valori, i diritti fondamentali e i principi dell'Unione;

è condivisibile la scelta di introdurre un regime orizzontale volto a garantire sicurezza, affidabilità e conformità al sistema valoriale europeo degli strumenti che rientrano nella gamma della IA, applicabile alla maggior parte dei settori socio-economici, e sul piano soggettivo a tutti i soggetti inclusi nella catena del valore dei sistemi di intelligenza artificiale;

rilevato che:

il concetto di intelligenza artificiale (IA) include un'ampia gamma di tecnologie utilizzate nella maggior parte dei settori socio-economici, tra l'altro dotate di un alto grado di autonomia nelle loro azioni e impiegate per la capacità di elaborare rapidamente ingenti volumi di dati;

l'uso crescente dell'IA può porre una serie di rischi, riconducibili alle modalità specifiche di progettazione, alla tipologia di dati immessi nei sistemi, nonché all'utilizzo degli utenti finali, nell'ambito della catena del valore;

i rischi possono attenerne alla sicurezza delle persone, come anche alla protezione dei dati e al diritto alla vita privata, nonché alla discriminazione sociale ed economica in base a distorsioni nell'immissione di dati;

l'esigenza di disciplinare l'IA con un quadro giuridico comune in grado di ridurre al massimo l'esistenza di tali rischi deve essere bilanciata dalla necessità di consentire alle imprese nazionali ed europee di liberare i rispettivi sforzi sul piano dell'innovazione tecnologica pionieristica,

al fine di tenere il passo nella concorrenza globale con i maggiori *competitor* nel settore digitale, USA e Cina;

considerato che:

la proposta introduce un'ampia definizione di IA, basata sul combinato disposto dell'articolo 3, recante una nozione di *software* che può, per una determinata serie di obiettivi definiti dall'uomo, generare *output* quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono, nonché dell'allegato I, che stila una lista di tecniche e approcci con cui tale *software* può essere sviluppato;

al fine di stabilire un regime tecnologicamente neutro, alla Commissione è attribuito un potere, esercitato mediante atti delegati, di aggiornamento del citato elenco di cui all'allegato I, in funzione degli sviluppi tecnologici e di mercato sulla base di caratteristiche simili alle tecniche e agli approcci ivi indicati;

l'approccio della Commissione europea è volto a graduare i sistemi di IA in relazione al livello di rischio per i diritti fondamentali dell'UE;

in particolare, è istituito un sistema di oneri per i dispositivi di IA ad alto rischio che si traduce, tra l'altro, in una serie di obblighi di certificazione o di autocertificazione in materia di conformità del prodotto ai requisiti stabiliti nel regolamento;

tra gli obblighi di *compliance* che devono essere rispettati dai sistemi di IA la proposta attribuisce significativa rilevanza agli *standard* previsti per i *set* di dati di addestramento, convalida e prova che devono essere, tra l'altro, pertinenti, rappresentativi, esenti da errori e completi;

a tal proposito, è condivisibile l'obiettivo di garantire la qualità dei dati immessi nei sistemi ai fini dell'addestramento, convalida e prova, al fine di evitare la generazione di effetti indesiderati, per esempio in termini di discriminazione sulla base del genere o di altri aspetti attinenti ai diritti fondamentali delle persone;

nonostante la rilevanza fondamentale della qualità dei dati immessi in un sistema ai fini della correttezza dell'*output* del sistema di IA, in ogni caso il livello di complessità delle tecnologie di IA è tale da imporre una riflessione sul fatto che eventuali distorsioni ed errori possono derivare da scelte progettuali e di *design* indipendenti dagli *standard* in materia di dati;

la complessità dell'ecosistema digitale proprio dell'intelligenza artificiale può sfuggire all'impostazione tradizionale basata sul rapporto fornitore-utente ed è pertanto opportuno verificare se è possibile delineare un sistema di responsabilità che tenga maggiormente conto delle modalità di utilizzo e del contesto di esecuzione di un sistema di intelligenza artificiale;

la proposta definisce un complesso sistema di *governance* che essenzialmente si articola su tre livelli che comprendono la Commissione europea, un comitato europeo per l'intelligenza artificiale, nonché autorità istituite o designate a livello nazionale competenti al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione del regolamento;

la disciplina conferisce agli Stati membri un margine di discrezionalità nella scelta di istituire un'autorità *ad hoc* cui affidare i profili di *governance* a livello nazionale, oppure attribuire tali compiti ad un organismo esistente;

è condivisibile l'intento della Commissione europea di sostenere l'innovazione, in particolare attraverso la previsione di spazi di sperimentazione normativa per l'IA e altre misure per ridurre gli oneri normativi e sostenere le piccole e medie imprese e le *start-up*;

ricordato che il Parlamento europeo ha approvato una serie di raccomandazioni su ciò che le norme europee sull'IA dovrebbero ricomprendere, tra l'altro, in materia di etica e responsabilità, e ha proposto delle linee guida per l'uso dell'intelligenza artificiale in campo militare e civile;

preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma

5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;

preso atto altresì del parere favorevole con osservazioni approvato sul documento dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea nella seduta del 29 marzo 2022;

rilevata, infine, la necessità che il presente documento conclusivo sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico,

esprimono una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di intervenire sul complesso delle disposizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato I della proposta, con particolare riguardo alla definizione di « intelligenza artificiale », al fine di stabilire un criterio di individuazione che ponga l'accento non solo sulla modalità tecnica di funzionamento del sistema informatico, ma anche sulle finalità e peculiarità proprie dello strumento, nonché sulla capacità di replicare funzioni, abilità e comportamenti propri delle persone;

b) si valuti la portata della definizione di « intelligenza artificiale », al fine di verificare se talune tecnologie elencate nell'allegato I siano effettivamente riconducibili alla definizione più aggiornata dei sistemi di IA e al perimetro di applicazione del nuovo regime, nonché di evitare profili di incertezza giuridica;

c) pur essendo condivisibile l'obiettivo di rendere il nuovo regime tecnologicamente neutro, abilitandone la capacità di stare al passo con i progressi scientifici ed industriali, è opportuno prevedere che il potere di aggiornamento della definizione di sistema sia esercitato in maniera da consentire il massimo grado di partecipa-

zione degli Stati membri, anche attribuendo considerazione prioritaria alle conseguenze di eventuali modifiche dell'ambito applicativo oggettivo sui rispettivi sistemi produttivi nazionali e sulle loro peculiarità;

d) si valuti l'opportunità di adottare orientamenti comuni circa le facoltà degli Stati membri di prevedere la possibilità di autorizzare in tutto o in parte sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal paragrafo 4 dell'articolo 5, al fine di evitare la frammentazione normativa;

e) occorre migliorare le previsioni di coordinamento tra il nuovo regime e le altre discipline, sia a carattere orizzontale (quale il regolamento generale sulla protezione dei dati), sia di tipo settoriale (ad esempio le norme future in materia di finanza digitale), al fine di evitare duplicazioni di oneri, o disallineamenti in grado di compromettere il raggiungimento dei rispettivi obiettivi, con particolare riguardo alla tutela dei diritti fondamentali;

f) appare utile una riflessione sull'effettiva applicabilità del disposto di cui all'articolo 10 relativamente al rispetto dei requisiti di pertinenza, rappresentatività, esenzione da errori e completezza degli *standard* per quanto riguarda i dati di addestramento, convalida e prova utilizzati dai sistemi di IA ad alto rischio, anche alla luce di quanto recita il considerando 44, il quale richiede che tali *set* di dati debbano essere sufficientemente pertinenti, rappresentativi e privi di errori, nonché completi alla luce delle finalità previste dal sistema;

g) con riferimento al capo 3, appare utile definire con un maggior grado di precisione un sistema di responsabilità che rifletta il ruolo attivo dei soggetti nella catena del valore dell'IA, inclusi quelli che svolgono un ruolo nell'implementazione di adattamenti e personalizzazioni che modifichino in modo sostanziale le modalità di erogazione o finanche le finalità stesse del sistema originariamente concepite dal fornitore;

h) si rafforzino gli strumenti per migliorare la trasparenza e l'accessibilità alle informazioni relative ai sistemi di IA;

i) per quanto concerne i codici di condotta di cui la Commissione e gli Stati membri incoraggiano l'elaborazione ai sensi dell'articolo 69, appare particolarmente necessario agevolare e promuovere l'adozione di un codice etico di autoregolamentazione da parte dei fornitori di IA, senza però determinare oneri eccessivi per il mercato; a tal fine, sarebbe opportuno istituire un tavolo di lavoro degli *stakeholder* che potrebbe avviare la discussione di tale codice già nel corso dell'esame della proposta di regolamento presso le istituzioni dell'Unione europea;

l) l'istituzione di spazi di sperimentazione normativa per l'IA nei diversi Stati membri a livello nazionale, già prevista all'articolo 53, dovrebbe essere particolarmente incoraggiata, costruendo un *framework* il più possibile omogeneo al fine di evitare eccessi di burocratizzazione e scongiurare il rischio di una frammentazione della regolamentazione del mercato, nonché garantire uniformità nelle pratiche amministrative;

m) con riferimento alle opzioni relative al modello di *governance* da adottare a livello nazionale, secondo quanto previsto

dall'articolo 59 della proposta, sia nel caso dell'istituzione di un'autorità di controllo apposita, sia nel caso di conferimento delle rispettive funzioni ad un organismo esistente, è indispensabile dotare tali soggetti delle risorse specialistiche necessarie, oltreché assicurare la necessaria sfera di indipendenza, attesa la rilevanza dei diritti fondamentali, specie quelli individuali, che possono essere incisi da strumenti di IA non in linea con il regolamento;

n) è opportuno sensibilizzare gli Stati membri affinché avviino le attività preparatorie che saranno necessarie per l'implementazione del regolamento, nonché vengano attuate politiche volte a migliorare l'alfabetizzazione digitale, nonché le competenze in materia di IA, in particolare quelle ibride, che sono particolarmente adatte alla complessità delle questioni poste dall'uso dell'intelligenza artificiale; l'accento su tali politiche è, altresì, necessario anche alla luce delle risultanze dell'ultimo DESI (*Digital Economy and Society*);

o) è opportuno infine che la strategia nazionale sull'IA adottata nel novembre 2021 sia implementata con particolare riguardo agli obiettivi riconducibili alle politiche volte a migliorare le competenze in materia di IA e in raccordo con la futura cornice normativa europea.